VII LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASADEI AMELIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MA-RIA LUISA, QUARENGHI VITTORIA, BURO MARIA LUI-GIA, BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAOLA, BELUSSI ERNESTA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, FORNI, LOMBARDO, CARLOTTO, MENEGHETTI

Presentata il 24 novembre 1976

Parificazione dei superstiti in ordine alla riversibilità della pensione

Onorevoli Colleghi! — Con sentenza n. 201 del 29 dicembre 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 639, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 272, sostituito con l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con l'articolo 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 nella parte in cui dispone che, nel caso di morte della pensionata o dell'assicurata, la pensione di reversibilità è corrisposta al marito superstite solo nel caso di invalidità. Ciò nonostante il legislatore non può non riconoscere le evidenti disparità di trattamento che la legge fa nel discriminare tra un coniuge e l'altro, tenendo conto della uguaglianza giuridica dei coniugi e della parità dei diritti e dei doveri che il nuovo diritto di famiglia riconosce loro.

A questo si deve aggiungere che nel nostro ordinamento giuridico e pensionistico, la pensione di reversibilità prescinde dal requisito del bisogno, essendo innanzitutto basata sul criterio assicurativo della previdenza, presupponendo cioè un certo ammontare di contributi versati, in difetto dei

quali non può essere liquidata la pensione ai superstiti.

La pensione di reversibilità costituisce un diritto autonomo che trae il suo fondamento dalla posizione assicurativa del suo dante causa e costituisce una aliquota di quella diretta di invalidità o di vecchiaia.

La stessa pensione ha per presupposto una unica contribuzione versata indistintamente per i tre rischi dell'invalidità, della vecchiaia e del restare superstiti di un titolare di assicurazione o di pensione.

Con l'occasione si ritiene opportuno disporre che anche alla vedova del dipendente civile impiegato o salariato, si applichino le condizioni per il diritto a pensione, quando il matrimonio sia stato contratto dopo il pensionamento, previste per gli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria.

Onorevoli colleghi, con questa proposta desideriamo rimuovere norme che determinano una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle lavoratrici e dare un ulteriore contributo alla piena realizzazione della scelta paritaria operata con gli articoli 3, 37 e 51 della Carta costituzionale.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 13 sub 2) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

Il quinto comma dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il marito in caso di sopravvivenza, fruisce degli stessi diritti di reversibilità di cui ai commi precedenti ».

Dopo il decimo comma dell'articolo 22 della precitata legge va aggiunto il seguente:

« La normativa relativa alle prestazioni ai superstiti di cui alla presente legge, si applica a tutti i trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive od integrative della medesima nonché ai trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione stessa ».

ART. 2.

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il coniuge superstite del dipendente civile deceduto in attività di servizio dopo avere maturato l'anzianità prevista dall'articolo 42, secondo comma, ha diritto alla pensione di reversibilità; la vedova del militare ha diritto alla pensione di reversibilità purché il militare deceduto in attività di servizio, avesse maturato l'anzianità prevista dall'articolo 52, comma primo.

Il coniuge superstite non ha diritto a pensione di reversibilità se il dante causa abbia contratto il matrimonio in età superiore ai 72 anni, dopo la decorrenza della pensione diretta e il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato e della durata del matrimonio quando sia nata prole o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali ».